

ACCORDO QUADRO

*Per lo sviluppo e l'implementazione di sistemi per la sicurezza del patrimonio culturale
e per la gestione dell'emergenza per i beni culturali*

TRA

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale** (C.F. 96455440584), di seguito denominato MiBACT o DG-SPC, con sede in Roma, via di San Michele n. 22 - CAP 00153, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Marica Mercalli

E

l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (C.F. 06838821004), di seguito denominato INGV, con sede in Roma, via di Vigna Murata n. 605 - CAP 00143, rappresentato dal Presidente, Prof. Carlo Doglioni,

di seguito anche indicati singolarmente come *“la Parte”* o congiuntamente come *“le Parti”*.

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, recante *“Istituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 del citato D. Lgs. n. 381/1999 elenca le attività dell'INGV e, in particolare, precisa che l'Istituto, *inter alia*, promuove ed effettua *“[...] attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137”* ed in particolare l'articolo 118, comma 1, che prevede che *“il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il*

concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” ed in modo particolare l'articolo 133, lett. a), n. 2) che stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

VISTO l'accordo quadro del 2 febbraio 2012, rep. n. 1153, tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'INGV per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico-scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico (decennio 2012-2021);

CONSIDERATO che, in quanto componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, all'INGV è affidata la sorveglianza della sismicità dell'intero territorio nazionale e dell'attività dei vulcani attivi italiani e dei maremoti nell'area mediterranea, attraverso la gestione di reti di osservazione con strumentazione tecnologicamente avanzata, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi, e partecipa al sistema di allertamento nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 aprile 2016, n. 276, recante la nomina del Prof. Carlo Doglioni quale presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del predetto D.P.C.M. 169/2019, “la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione Generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali”;

VISTO il Decreto Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236;

VISTO il Decreto Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 22, recante “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e

funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2020 al n. 261;

VISTO il Decreto Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 29 gennaio 2020, rep. n. 35, recante “*Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale»*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 287;

VISTO l’Atto di indirizzo emanato dall’On.le Ministro in data 08 giugno 2020, rep. n. 275, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 06 luglio 2020 al n. 1549;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

VISTO il vigente Statuto dell’INGV approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del richiamato Statuto “*l’INGV ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del predetto Statuto “*l’INGV ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati*”, e ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, l’INGV specificatamente “*(...) può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati*”;

VISTO il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema informativo “*Carta del Rischio*” del 24 luglio 2020, rep. n. 1, sottoscritto tra Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e Istituto Centrale per il Restauro;

VISTA la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020, emanata con decreto dell’On.le Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 8 ottobre 2020, rep. n. 453;

CONSIDERATO che il MiBACT intende stabilire collaborazioni al fine di sviluppare le necessarie sinergie su discipline inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;

CONSIDERATO che per tutelare il patrimonio culturale italiano è essenziale sviluppare efficaci strategie basate sulla prevenzione del danno di origine sismica e che prevedano interventi di messa in sicurezza dei beni considerati come maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che lo studio e il costante monitoraggio dell’attività sismica che interessa il nostro Paese è attività fondamentale per prevenire potenziali danni al patrimonio culturale italiano, sia mobile che immobile;

CONSIDERATO che l’INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico, che è operativo a livello nazionale e internazionale, che è in possesso di competenze particolarmente qualificate e di alto profilo scientifico, su specifici temi di ricerca

connessi al monitoraggio, alla valutazione dei rischi sismici ed è altresì dotata di strutture organizzative, metodologiche e tecniche, potenzialmente sinergiche ed in grado di supportare le attività poste in essere dalla DG-SPC;

CONSIDERATO che nello specifico, il Dipartimento Terremoti dell'INGV si occupa di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nei campi delle geoscienze che riguardano i fenomeni terremoto e maremoto e che ciò include attività di ricerca finalizzate alla comprensione dei processi pre-sismici, co-sismici e post-sismici sui temi che spaziano, dalla caratterizzazione della sorgente sismica, agli effetti prodotti sull'ambiente e sugli edifici, dalla caratterizzazione geodinamica e geologica del contesto in cui si verificano allo studio dei precursori;

CONSIDERATO che la collaborazione tra DG-SPC e INGV può favorire importanti occasioni di confronto, elaborazione, realizzazione e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e innovazione di particolare rilievo in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che una fattiva interazione culturale e scientifica tra DG-SPC e INGV, le cui attività, nei propri specifici settori di competenza, possono reciprocamente completarsi comportando importanti vantaggi sul piano dello sviluppo delle tematiche di interesse comune e in particolare, ai fini di una efficace programmazione degli interventi di pianificazione e risanamento territoriali relativamente a pericolosità sia di origine sismica che vulcanica;

CONSIDERATO che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo quadro;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente accordo quadro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***Premesse***

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
2. Il presente accordo quadro contiene le linee di indirizzo a cui le Parti faranno riferimento in sede di stipula dei protocolli attuativi.

Articolo 2 ***Oggetto e finalità***

1. Il presente accordo quadro è finalizzato alla realizzazione, mediante protocolli attuativi, di un sistema di rapporti tra DG-SPC e INGV che favorisca l'impiego efficace ed efficiente delle risorse tecnologiche e scientifiche per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze e nell'ambito della programmazione di efficaci interventi di conoscenza territoriale, alla valutazione e quantificazione del danno causato da eventi sismici al patrimonio culturale italiano.
2. Al fine di realizzare una proficua collaborazione tra la DG-SPC e l'INGV si prevedono attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica inerenti la prevenzione, la valutazione, la sorveglianza del rischio sismico in relazione ai beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio nazionale. Le risorse tecnologiche e scientifiche nonché le competenze delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. monitoraggio e migliore conoscenza territoriale, nonché valutazione e quantificazione dei danni causati dai fenomeni sismici ai beni culturali e paesaggistici italiani;
 - b. sviluppo di metodologie di valutazione integrata degli impatti ambientali e socio-

- economici a tutela della pianificazione sul territorio;
- c. mitigazione del rischio sismico e programmazione e pianificazione di interventi di risanamento dei beni culturali.
3. La collaborazione potrà prevedere sia attività da svolgersi nel breve periodo che nel medio-lungo periodo tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
- condivisione delle informazioni e dei risultati derivanti dall'attività sorveglianza sismica in tempo reale;
 - condivisione di mappe di pericolosità sismica, di banche dati e modelli di calcolo per la valutazione della pericolosità sismica;
 - analisi aventi ad oggetto la cosiddetta “*microzonazione sismica*” e studio degli effetti di sito;
 - monitoraggio della deformazione attraverso la tecnica dell'Interferometria SAR (InSAR).
4. Le Parti convengono che, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, le stesse utilizzeranno e metteranno a disposizione i rispettivi sistemi informativi. In particolare, la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale metterà a disposizione il sistema “SecurArt” e il Sistema informativo territoriale “Carta del Rischio” gestito dalla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale a seguito del protocollo di intesa con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali e l'Istituto Centrale per il Restauro del 24 luglio 2020. Il predetto sistema informativo rappresenta, infatti un importante strumento di valutazione dei danni causati dagli eventi sismici ai beni culturali, sia mobili che immobili.

Articolo 3

Protocolli attuativi

- Le Parti sottoscriveranno protocolli attuativi finalizzati a perseguire le finalità stabilite in via di indirizzo dal presente accordo quadro, stabilendo contenuti e modalità operative ed esecutive.
- In particolare, i protocolli attuativi potranno prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - attività da svolgere;
 - specifici obiettivi da realizzare;
 - tempi di attuazione delle attività programmate e modalità di svolgimento;
 - definizione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
 - attività di monitoraggio e rendicontazione dei risultati.

Articolo 4

Responsabilità tecnico-scientifica

- Per la corretta attuazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, vengono nominati quali Responsabili tecnico-scientifici:
 - Carlo Cacace per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;
 - Rita Di Giovambattista, per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- Le Parti, in ogni caso, si impegnano ad operare in un'ottica di massima collaborazione e a scambiarsi tutte le informazioni tecniche e scientifiche che si configurino quali necessarie per il corretto adempimento degli obblighi ed espletamento delle attività previste dal presente accordo quadro.

Articolo 5

Proprietà dei risultati e delle pubblicazioni

- I risultati della collaborazione tra DG-SPC e INGV, ivi compresi eventuali brevetti, sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna parte da stabilire con apposite convenzioni salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente accordo quadro.
- Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo quadro. I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo

restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Articolo 6

Durata

1. Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 5 anni.
2. Il presente accordo quadro potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 6 mesi precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Articolo 7

Modifiche e recesso

1. Qualora, durante la vigenza del presente accordo quadro, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta.
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo quadro con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell'accordo quadro.

Articolo 8

Spese, oneri fiscali ed assicurativi

1. Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo eventuali spese di missione, le quali saranno poste a carico delle rispettive Amministrazioni.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, alle coperture assicurative previste *ex lege*.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6 e 39 DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 9

Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al D. lgs. 30 giugno 200, n. 196 così come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo quadro.

Articolo 10

Elezioni di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo quadro, le parti eleggono i propri domicili, di seguito riportati:
 - DG-SPC: via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
 - INGV: via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma (RM).

Articolo 11

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo quadro, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Articolo 12
Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13
Disposizioni finali

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marica Mercalli)

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Il Presidente
(Prof. Carlo Doglioni)
